

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZONE E L'AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PER L'UTILIZZO DI
PERSONALE A TEMPO PARZIALE EX ART. 18 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022 – 2024 ED EX ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018**

TRA

- l'**Agenzia del TPL di Brescia** – Via Marconi, 12 – 25128 Brescia (BS), rappresentato dal dott. Massimo Lazzarini, nella qualità di Direttore dell'Agenzia;

E

- il **Comune di Zone (BS)**, rappresentato dalla dott.ssa Sonia Bortolotti, in qualità di Segretario Comunale;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del TPL di Brescia n. 6 del 25.02.2026 e la determinazione del Segretario Comunale di Zone n. ____ del ____, relative all'approvazione del presente accordo convenzionale;

Premesso che:

- l'articolo 18, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2022 – 2024 del 23 febbraio 2026 prevede testualmente che: “[...] *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*”;
- dal 01/02/2025 l'Ing. Fabio Tonoli è in servizio presso L'Agenzia del TPL di Brescia con profilo professionale di Esperto Qualificato;
- il Comune di Zone (BS) stante la necessità di colmare la carenza di personale all'ufficio Edilizia Privata ha richiesto all'Agenzia del TPL di Brescia la possibilità di poter utilizzare il dipendente Fabio Tonoli per alcune ore settimanali presso il Comune di Zone (BS);
- che l'Agenzia del TPL di Brescia nel rispetto dello spirito collaborativo che dovrebbe caratterizzare l'operato delle pubbliche amministrazioni, ha dato la propria disponibilità a concedere quanto richiesto, previa acquisizione del consenso del dipendente interessato.

Tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Agenzia del TPL di Brescia assegna al Comune di Zone (BS) il proprio dipendente a tempo indeterminato, Ing. Fabio Tonoli, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D), al fine di utilizzarlo per i fini istituzionali dell'Ente, per il periodo 10 marzo 2026 – 25 maggio 2026.
2. L'utilizzo avverrà con impegno di 8 ore settimanali e più nello specifico, nella giornata di martedì, nell'ambito delle 36 ore settimanali previste contrattualmente.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro e della giornata di servizio, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 16.00, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun Ente nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Art. 3 – Gestione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, resta in capo all'Agenzia del TPL di Brescia, titolare del rapporto, previa acquisizione degli elementi necessari dal Comune di Zone (BS).
2. Il dipendente risponde gerarchicamente e funzionalmente al Comune di Zone (BS) per le attività svolte presso quest'ultimo, fermo restando il potere direttivo generale dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 – Articolazione oraria

1. Il dipendente assicurerà la presenza presso il Comune di Zone (BS) per 8 ore settimanali, nella giornata di martedì, e le restanti 28 ore settimanali presso l'Agenzia del TPL di Brescia.
2. In caso di documentate esigenze di servizio straordinarie, le due Amministrazioni concorderanno eventuali modifiche temporanee alla suddetta articolazione.

Art. 5 – Emolumenti e rapporti finanziari

1. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del dipendente verrà ripartita tra gli Enti in misura proporzionale alle ore di servizio prestate presso ciascuno di essi.
2. Eventuali compensi legati a produttività, performance o incarichi specifici conferiti dal Comune di Zone (BS) saranno quantificati da quest'ultimo e comunicati all'Agenzia del TPL di Brescia per la liquidazione in busta paga, con onere totale a carico del Comune utilizzatore.
3. L'Agenzia del TPL di Brescia trasmetterà al Comune di Zone (BS) apposita richiesta di rimborso degli oneri riflessi e delle retribuzioni anticipate, che dovrà essere evasa entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi saranno ripartiti proporzionalmente alla quota di retribuzione spettante a ciascun Ente.
5. Al dipendente spetterà il rimborso delle spese di viaggio per lo spostamento dalla sede dell'Agenzia del TPL di Brescia al Comune di Zone (BS), 1/5 del costo carburante, secondo le norme vigenti. Tale spesa è a totale carico del Comune di Zone (BS), L'Agenzia del TPL di Brescia autorizza, con la sottoscrizione della presente convenzione, il dipendente ad avvalersi del proprio mezzo per rendere più agevole lo spostamento.
6. Nelle giornate di servizio presso il Comune di Zone (BS), il dipendente maturerà il diritto al buono pasto secondo i presupposti previsti dalla contrattazione decentrata dell'Agenzia del TPL di Brescia. Il Comune di Zone (BS) si impegna a rimborsare all'Agenzia del TPL di Brescia l'esatto controvalore nominale dei buoni pasto maturati e spettanti per le suddette giornate, previa rendicontazione periodica delle presenze effettive.

Art. 6 – Durata

1. Il presente accordo ha durata per il periodo 10 marzo 2026 – 25 maggio 2026, un mese prima della scadenza le parti valuteranno l'opportunità di disporre la proroga dell'accordo medesimo.
2. L'accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per volontà consensuale delle 2 Amministrazioni coinvolte, che ne stabiliscono anche la decorrenza, ovvero a richiesta di uno soltanto. In quest'ultimo caso, salvo diverse intese, la cessazione decorre non prima di 30 giorni dall'avvenuta formale comunicazione dell'intenzione di recedere anticipatamente dall'accordo.
3. L'accordo potrà cessare anche per il venir meno del consenso del dipendente comunicato ad entrambi gli Enti. Salvo che la decisione sia motivata da sopravvenuti motivi personali o familiari, la cessazione decorrerà decorsi 30 giorni dalla formale comunicazione del dipendente di revoca del consenso.

Art. 7 – Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)

1. Il Comune di Zone (BS) garantisce l'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo di permanenza del dipendente presso i propri uffici, fornendo le informazioni sui rischi specifici e i necessari dispositivi di protezione.

Art. 8 – Controversie

1. Ogni controversia tra le 2 Amministrazioni coinvolte, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dell'accordo, viene rimessa ai legali rappresentanti degli enti, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non stabilito nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese che di volta in volta possono essere raggiunte tra le due amministrazioni, oltre che alle norme di legge e contrattuali vigenti nel tempo.
2. Il presente accordo verrà sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, lì _____

Per l'Agenzia del TPL DI Brescia
Il Direttore
Dott. Massimo Lazzarini

Per il Comune di Zone (BS)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sonia Bortolotti